



# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 22/04/2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2025 E RELATIVE SCADENZE ANNO 2025 E MODIFICA ALL'ART. 19, ART. 1, LETTERE SUB e. f. g. DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI (precedente D.C.C. n. 6 del 15.02.2024 e successiva modifica D.C.C. n. 34 del 23.04.2024)

L'anno duemilaventicinque, addì ventidue, del mese di Aprile alle ore 16:27, presso il Convento dei Frati Riformati, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri comunali in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Il Presidente OLIVA GENNARO e con l'assistenza di Il Segretario Generale DOTT. ROSARIO CUZZOLINI.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
D'ALFONSO AVV. PIETRO	Si	SALAMIDA ANNA GIOVANNA	Si
ANNESE SERGIO	Si	TARANTINO ANTONIO SIMONE	Si
LIPPOLIS ANTONELLA	Si	TOMASELLI FRANCESCA	Si
LUONGO PIERO FRANCESCO	Si	DEMARCO ANTONELLA	No
OLIVA GENNARO	Si	DI LENA ANGELO	No
NUNZELLA EMILIA	Si	VERGALLO FRANCO	No
BOLOGNINO COSIMA	Si	MARRA FRANCESCO	No
D'AMATO EMILIANO	Si	GUZZONE CATALDO ETTORE	No
SCIALPI ELENA	Si		

Presenti n° 12 Assenti n° 5

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:  
*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";*
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- **il comma 658** ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 15/02/2024, così come modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2024;

Vista e richiamata la Delibera di C.C. n. 59 del 18.07.2024 di presa d'atto della validazione del PEF 2024/2025;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

Richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *"... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ..."*; quali risultano dall'applicazione dello Schema (I, II, III, IV) così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pulsano, è definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto quindi che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7.1 e 7.3 della Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif in data 20/03/2024 è stato trasmesso dal soggetto gestore il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ed in particolare:

- a) una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i

valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

**Preso atto** che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025 è stato validato dal soggetto gestore AGER Puglia con Determina del Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, n. 398 dell'08.07.2024 – prot. 4729 dell'08.07;

**Preso atto** che con la citata determina l'Ente territorialmente competente, Ager Puglia, nel validare il suddetto Piano Economico Finanziario ha determinato i valori massimo degli introiti tariffari per le annualità 2024 e 2025: per l'anno 2025 è di € 3.832.090,00 (Allegato C – Relazione Validazione Pef);

**Preso atto** che le tariffe per l'anno 2025 risultano così distribuite:

- parte variabile per € 2.460.838,10
- parte fissa per € 1.339.322,00;

Richiamate

- le *"Linee guida interpretative"* per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ..."
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

dl

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...";

dl

Dato atto quindi che in applicazione delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 15 gennaio 2024 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2024 relativamente al Comune di Pulsano è complessivamente pari ad € 2.633.605,82;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati e lo scostamento è determinato dalla mancata considerazione del FCDE nel calcolo complessivo;

Visti gli articoli 7, 15, 16, 17, 18 e 19 del Regolamento TARI, per quanto attiene alle riduzioni e alle agevolazioni, il cui costo viene posto a carico delle tariffe TARI;

Considerato in particolare che, i predetti articoli prevedono le seguenti riduzioni:

- **art. 7, co 9:** *"per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della [Legge 147/2013](#), in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in*

maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<b>Categoria di attività</b>	<b>% di riduzione della superficie promiscua</b>
<i>Cat. 11 – uffici, agenzia, studi professionali</i>	25%
<i>Cat. 14 - farmacia</i>	25%
<i>Cat. 18 – attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti</i>	25%
<i>Cat. 19 – carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	40%
<i>Cat. 22 – ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie</i>	25%
<i>Cat. 23 – mense, birrerie, amburgherie</i>	25%
<i>Cat. 24 – bar, caffè, pasticceria</i>	25%
<i>Cat. 25 - macellerie</i>	30%
<i>Cat. 27 – ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	30%

- **art. 15:** "1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 al recupero direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute – ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della Legge 147/2013 – le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.  
2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base al seguente criterio: la riduzione legata al compostaggio domestico – da effettuarsi secondo requisiti (es. la disponibilità di un giardino privato) e modalità individuate dal regolamento del Settore Ambiente e Verde disciplinante lo svolgimento del pubblico servizio di raccolta – è quantificata nella misura percentuale del 10%, della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive.  
3. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico degli scarti della propria cucina, degli sfalci e delle potature da giardino e per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio domestico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e di quelle vivaistiche è prevista una riduzione del 25%.";
- **art. 16:** "1. Nella determinazione della TARI, così come disciplinato dal comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La riduzione spetta solo nel caso in cui i rifiuti prodotti siano stati destinati effettivamente ed oggettivamente al riciclo. 4. Al fine del calcolo della

precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo (o altra data, preferibilmente entro il primo trimestre) apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione non vi è diritto alla riduzione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Decreto Legislativo 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della quota di cui al comma 1 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed i coefficienti di produzione annui per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio. La riduzione, calcolata in base al rapporto tra i rifiuti avviati a riciclo e la produzione totale di rifiuti nel corso dell'anno solare precedente a quello di emissione della tariffa, non potrà superare il 30% della quota variabile della tariffa stessa. 5. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza";

- **art. 17:** "1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tal fine devono produrre una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dimostri l'avvio di tutti i rifiuti al recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani. 2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria relativa alla quota variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di almeno 5 anni. È fatta salva la possibilità di richiedere la fruizione del pubblico servizio anche prima della scadenza di tale termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. 3. Entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo tali utenze devono comprovare al Comune l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La quota variabile rimane dovuta se non viene effettuata la comunicazione ovvero se la documentazione alla stessa allegata non è idonea a comprovare quanto richiesto. 4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, l'opzione di cui al comma precedente deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. In caso di nuove aperture o di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree. In tale caso la decorrenza della fuoriuscita sarà immediata (o dall'anno successivo). Nella comunicazione devono essere riportati i dati relativi al soggetto incaricato dell'avvio al recupero, le tipologie, distinte per codice EER, e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte. Alla comunicazione va allegata copia dell'accordo contrattuale in essere. 5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il

*servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio";*

- **art. 18:** *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 Legge 30 dicembre 2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.";*
- **art. 19:** *"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:*
  - a) abitazioni con unico occupante: riduzione della parte variabile del 15%, per le abitazioni fino a 100 mq;*
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 10 per cento;*
  - c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30 % se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;*
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25% di entrambe le quote;*
  - e) riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE:*
  - f) da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 60%;*
  - g) da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 50%;*
  - h) riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare), previa esibizione di autocertificazione ex DPR 445/2000, per i nuclei familiari all'interno dei quali vi è un soggetto nei confronti del quale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità, come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992."*

*2. Sono esenti dal pagamento della Tari le unità abitative ed i locali per i quali sia inequivocabilmente dimostrato che:*

- a) non siano allacciati ad alcuna utenza (luce/gas/acquedotto);*
- b) siano privi di qualsiasi tipo di mobili.*

*Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione di che trattasi, il contribuente è tenuto a presentare, nei termini previsti dal presente regolamento, apposita richiesta atta a dimostrare le suddette circostanze; a seguito della presentazione dell'istanza, debitamente sottoscritta e motivata, l'Ente procederà ad effettuare apposito sopralluogo negli immobili, mediante l'ausilio della Polizia Locale, per verificare lo status dei luoghi e la rispondenza con quanto dichiarato e documentato. Solo in esito al verbale della Polizia Locale che abbia riscontrato l'assenza di beni mobili e di allacci alle utenze, l'Ente procederà all'applicazione dell'esenzione, che sarà tale fino ad ulteriori variazioni che il contribuente è tenuto a comunicare.*

*3. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

*4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e non possono essere applicate retroattivamente in caso di omissione della denuncia originaria o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.";*

Considerato altresì che l'art. 57 bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019 ha previsto, con decorrenza dal 01.01.2025, l'applicazione di un bonus sociale rifiuti e che, con D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025, sono stati individuati i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate;

Considerato che, in virtù dell'art. 3 dell'invocato DPCM, la riduzione Tari compete, agli aventi diritto (cfr. art. 2 D.P.C.M. cit.), nella misura del 25% e che *"Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al comma 1, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti di cui all'articolo 2."*

Con delibera Arera n. 133/2025 è stata fissata in sei euro a utenza la nuova componente perequativa UR3,a, necessaria a garantire la copertura del "bonus rifiuti".

Preso atto dei contenuti della normativa appena invocata e considerate le riduzioni Isee già presenti all'interno del regolamento comunale Tari vigente all'art. 19, co. 1, lett. e) f) g), si ritiene opportuno modificare il suddetto articolo, *"1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: ...e) riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE: f) da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 60%; g) da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 50%," nel seguente modo:*

*1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: ...e) riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE: f) da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 35%, in considerazione della ulteriore riduzione del 25% già spettante ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025; g) da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 25%, in considerazione della ulteriore riduzione del 25% già spettante ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025".*

Rilevato che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*;

Considerato che il vigente Regolamento Comunale stabilisce, all'art. 24, co. 4 che *"Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 30.05, 31.07, 30.09 e 30.11 di*

ogni anno, ovvero in una unica soluzione entro il 30 maggio di ciascun anno" e che per l'annualità 2025 si intende confermare tali scadenze;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "... A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto, pertanto:

- a) vista la Determina del Direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, n. 398 dell'08.07.2024 – prot. 4729 dell'08.07.2024, di cui l'Ente ha preso atto della validazione con D.C.C. n. 59 del 18.07.2024, ai sensi della Deliberazione di ARERA n. 363/2021, così come integrato e modificato dalla Deliberazione di ARERA n. 389/2023, del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 - 2025 ed i documenti ad esso allegati, riportati negli Allegati A) ed A.1);
- b) di dover quantificare il gettito complessivo della TARI per l'anno 2025 in € 3.800.000,00 (di cui parte variabile per € 2.460.838,10 e parte fissa per € 1.339.322,00);
- c) di dover approvare le Tariffe 2025 relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allega al presente provvedimento (Allegato A), quale parte integrale e sostanziale, comprensive dei coefficienti (ka, kb, kc e kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio (Allegato B);
- d) di dover dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;
- e) di dover dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- UR3,a "bonus sociale rifiuti" art. 3 del DPCM 21 gennaio 2025, n.24, pari ad € 6,00 per utenza per anno.

- f) di dover confermare che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2025 deve essere effettuato in n. 4 rate secondo le seguenti scadenze, così come ordinariamente fissate nel regolamento comunale Tari approvato con D.C.C. n. 6 del 15/02/2024 e s.m.:
- prima rata: 30.05.2025;
  - seconda rata: 31.07.2025;
  - terza rata: 30.09.2025;
  - quarta rata: 30.11.2025;
  - rata unica: 30.05.2025;
- g) di dover stabilire che, sulla base degli articoli 7, 15, 16, 17, 18 e 19 del Regolamento TARI, per quanto attiene alle riduzioni e alle agevolazioni, il costo viene posto a carico delle tariffe TARI;
- h) di dover modificare, in virtù del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025, il regolamento comunale Tari vigente all'art. 19, co. 1, lettere e), f) g), sostituendo la seguente parte: *1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: ...e) riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE: f) da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 60%; g) da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 50%;* nel seguente modo: *1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: ...e) riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE: f) da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 35% in considerazione della riduzione ulteriore del 25% già spettante ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025; g) da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 25%, in considerazione della riduzione ulteriore del 25% già spettante ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025";*
- i) di dover provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2025, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche (allegato A);

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Visto il verbale dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, con verbale n. 38 del 02.04.2025, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale della Commissione consiliare "Finanze - Tributi e Bilancio" tenutasi in data 16.04.2025, allegato al presente atto;

Sentiti gli interventi succedutisi sull'argomento così come da resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

All'unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

### DELIBERA

- 1) le motivazioni di cui in premessa si intendono per intero richiamate e parte sostanziale della presente;
- 2) di quantificare il gettito complessivo della TARI l'anno 2025 in € 3.800.000,00 (di cui parte variabile per € 2.460.838,10 e parte fissa per € 1.339.322,00);
- 3) di approvare le Tariffe 2025 relative alle utenze domestiche e non domestiche, che si allega al presente provvedimento (Allegato A), quale parte integrale e sostanziale, comprensive dei coefficienti (ka, kb, kc e kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio (Allegato B);
- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5,00%;
- 5) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
  - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
  - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
  - UR3,a "bonus sociale rifiuti" art. 3 del DPCM 21 gennaio 2025, n.24, pari ad € 6,00 per utenza per anno.
- 7) di confermare che il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2025 deve essere effettuato in n. 4 rate rate secondo le seguenti scadenze, così come ordinariamente fissate nel regolamento comunale Tari approvato con D.C.C. n. 6 del 15/02/2024 e s.m.:
  - prima rata: 30.05.2025;
  - seconda rata: 31.07.2025;
  - terza rata: 30.09.2025;
  - quarta rata: 30.11.2025;
  - rata unica: 30.05.2025;
- 8) di stabilire che, sulla base degli articoli 7, 15, 16, 17, 18 e 19 del Regolamento TARI, per quanto attiene alle riduzioni e alle agevolazioni, il costo viene posto a carico delle tariffe TARI;
- 9) di modificare, in virtù del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025, il regolamento comunale Tari vigente all'art. 19, co. 1, lettere e), f) g), sostituendo la seguente parte: *1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: ....e) riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE: f) da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 60%; g) da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 50%;"* nel seguente modo: *1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: ....e) riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE: f) da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 35% in considerazione della riduzione del 25% spettante ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025; g) da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 25%, in considerazione della riduzione del 25% spettante ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025" - Allegato D ed E;*
- 10) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma

767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano da n. 12 consiglieri comunali presenti e votanti, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L, in ordine alla proposta n.ro 550 del 01/04/2025, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato da Il Responsabile di Servizio LUDOVICO PASQUALE in data 17/04/2025.

---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio, ai sensi degli art. 49, comma 1 del T.U.E.L, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 550 del 01/04/2025, esprime parere POSITIVO.

Parere firmato da Il Responsabile di Servizio LUDOVICO PASQUALE in data 17/04/2025.

---

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente  
OLIVA GENNARO

Il Segretario Generale  
DOTT. ROSARIO CUZZOLINI



# COMUNE DI PULSANO

Provincia di Taranto

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 886

Il 05/05/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.ro 22 del 22/04/2025 con oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2025 E RELATIVE SCADENZE ANNO 2025 E MODIFICA ALL'ART. 19, ART. 1, LETTERE SUB e. f. g. DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI (precedente D.C.C. n. 6 del 15.02.2024 e successiva modifica D.C.C. n. 34 del 23.04.2024).

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Pulsano, lì 05/05/2025

Il Responsabile della Pubblicazione  
LIBERA ARCANGELO

**COMUNE DI PULSANO - TA - TARIFFE TARI 2025**

<b>Codice</b>	<b>Tipo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tariffa Fissa</b>	<b>Tariffa Variabile</b>
1	Domestica	OCCUPANTE 1	0,97	138,60
2	Domestica	OCCUPANTI 2	1,12	216,65
3	Domestica	OCCUPANTI 3	1,22	287,97
4	Domestica	OCCUPANTI 4	1,30	353,91
5	Domestica	OCCUPANTI 5	1,32	475,02
6	Domestica	OCCUPANTI 6 O PIU'	1,27	554,41
11	Domestica	PERTINENZA 1 COMPONENTE	0,97	0,00
12	Domestica	PERTINENZA 2 COMPONENTI	1,12	0,00
13	Domestica	PERTINENZA 3 COMPONENTI	1,22	0,00
14	Domestica	PERTINENZA 4 COMPONENTI	1,30	0,00
15	Domestica	PERTINENZA 5 COMPONENTI	1,32	0,00
16	Domestica	PERTINENZA 6 O PIÙ COMPONENTI	1,27	0,00
1	Non Domestica	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,75	1,36
2	Non Domestica	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,55	1,01
3	Non Domestica	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	1,02
4	Non Domestica	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,95	1,73
5	Non Domestica	STABILIMENTI BALNEARI	0,65	1,49
6	Non Domestica	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,64	1,16
7	Non Domestica	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,67	3,19
8	Non Domestica	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,34	2,58
9	Non Domestica	CASE DI CURA E RIPOSO	1,38	2,51
10	Non Domestica	OSPEDALI	1,58	2,89
11	Non Domestica	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,42	2,61
12	Non Domestica	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,88	1,60
13	Non Domestica	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA EALTRI BENI DUREVOLI	1,37	2,61
14	Non Domestica	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,73	3,17
15	Non Domestica	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,02	1,85
16	Non Domestica	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,98	3,61
17	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,87	3,40
18	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,26	2,28
19	Non Domestica	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,58	2,89
20	Non Domestica	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,88	1,60
21	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,95	1,74
22	Non Domestica	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,45	16,65
23	Non Domestica	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,14	11,21
24	Non Domestica	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	6,85	12,23
25	Non Domestica	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,76	5,05
26	Non Domestica	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,76	5,07
27	Non Domestica	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	10,82	19,58
28	Non Domestica	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,03	5,52
29	Non Domestica	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	8,02	14,65
30	Non Domestica	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	1,85	3,39

**COMUNE DI PULSANO****Coefficienti utenze domestiche**

COMPONENTI	Coefficiente Ka	Coefficiente Ka Applicato	Coefficiente Kb minimo	Coefficiente Kb medio	Coefficiente Kb massimo	Coefficiente Kb applicato
1	0,81	0,81	0,6	0,8	1	1
2	0,94	0,94	1,4	1,6	1,8	1,61
3	1,02	1,02	1,8	2	2,3	2,14
4	1,09	1,09	2,2	2,6	3	2,63
5	1,10	1,1	2,9	3,2	3,6	3,53
6 o più	1,06	1,06	3,4	3,7	4,1	4,1

## Comune di PULSANO

Codice	Attività	Coefficiente Minimo Kc	Coefficiente Kc Massimo	Coefficiente Kc applicato	Coefficiente Minimo Kd	Coefficiente Kd Massimo	Coefficiente Kd applicato
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,45	0,63	0,54	4,00	5,50	4,75
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,33	0,47	0,40	2,90	4,12	3,51
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,36	0,44	0,40	3,20	3,90	3,55
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,63	0,74	0,69	5,53	6,55	6,04
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,35	0,59	0,47	3,10	5,20	5,20
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	0,57	0,46	3,03	5,04	4,04
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,01	1,41	1,21	8,92	12,45	11,10
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,85	1,08	0,97	7,50	9,50	9,00
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0,90	1,09	1,00	7,90	9,62	8,76
10	OSPEDALI	0,86	1,43	1,14	7,55	12,60	10,08
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,90	1,17	1,03	7,90	10,30	9,10
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,48	0,79	0,64	4,20	6,93	5,56
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,85	1,13	0,99	7,50	9,90	9,10
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,01	1,50	1,25	8,88	13,22	11,05
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,56	0,91	0,74	4,90	8,00	6,45
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,19	1,67	1,43	10,45	14,69	12,57
17	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,19	1,50	1,35	10,45	13,21	11,83
18	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,77	1,04	0,91	6,80	9,11	7,96
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,91	1,38	1,14	8,02	12,10	10,06
20	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,33	0,94	0,64	2,90	8,25	5,58
21	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,45	0,92	0,69	4,00	8,11	6,06
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	3,40	10,28	6,84	29,93	90,50	58,00
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	2,55	6,33	4,44	22,40	55,70	39,05
24	BAR, CAFFE, PASTICCERIA	2,56	7,36	4,96	22,50	64,76	42,63
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	1,56	2,44	2,00	13,70	21,50	17,60
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,56	2,45	2,00	13,77	21,55	17,66
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	4,42	11,24	7,83	38,93	98,90	68,22
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1,65	2,73	2,19	14,53	23,98	19,25
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	3,35	8,24	5,80	29,50	72,55	51,03
30	DISCOTEQUE, NIGHT CLUB	0,77	1,91	1,34	6,80	16,80	11,80

# RELAZIONE DI VALIDAZIONE

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363 /2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025 – MTR2.

La citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 7, la predisposizione da parte del Gestore del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025.

Si è proceduto alla predisposizione ed all'approvazione del PEF 2022-2025 per l'ambito tariffario del Comune di Pulsano ai sensi dell'art. 9 comma 3 delibera n. 363/2021 .

L'art. 8 della citata delibera n. 363/2021 ha previsto l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici finanziari

Con delibera n. 389 del 3 agosto 2023 l'Autorità ha provveduto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale previsto dal più volte citato art. 8 delibera n. 363/2021 dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 7 comma 4 delibera n.363).

L'art. 28 del MTR2 specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria in particolare il piano economico finanziario quadriennale, lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema di dichiarazione di veridicità

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis d.l. n. 138/2011 convertito con l.n. 148/2011.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006

e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" di seguito denominata AGER.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno.

### **Ambito Tariffario**

L'Ambito Tariffario della presente relazione è costituito dal Comune di **Pulsano** pur facendo parte dell'A.R.O., costituito con convenzione ex art. 30 TUEL, secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 24/2012, individuato dalla Regione Puglia quale sub ambito per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Il servizio viene svolto dalla società **Sea- Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. ed Alma srl**, in forza di contratto di appalto stipulato in data 23 giugno 2023 e quindi non è previsto l'avvicendamento gestionale nel periodo regolatorio relativo agli anni 2024 e 2025.

L'Ager, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 TQRIF, con propri provvedimenti, ha individuato il posizionamento della gestione nello schema I della matrice di cui alla tabella del citato art.3 per il Comune di **Pulsano**, autonomo ambito tariffario, comunque fatti salvi gli obblighi ed i livelli qualitativi previsti nei Contratti di servizio e nella Carta della Qualità vigenti.

AGER ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 del TQRIF la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito tariffario autonomo del Comune.

### **Soggetti Gestori**

Le attività di "gestione della tariffa" e "rapporti con gli utenti" sono di competenza del Comune svolgendo in particolare: a) Attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);c) Gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; d) Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento della frazione indifferenziata e l'attività di trattamento e recupero della frazione organica e delle altre frazioni merceologiche di rifiuto i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 8 del MTR2 in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

I gestori in forza del citato affidamento svolgono i seguenti servizi:

- La raccolta e il trasporto in forma differenziata in tutto il territorio di tutti rifiuti urbani non pericolosi ed in particolare la raccolta con modalità domiciliare “porta a porta” delle seguenti tipologie di materiali:
  - frazione umida
  - carta, imballaggi in carta e poliaccoppiati a base cellulosica;
  - cartone da utenze commerciali;
  - contenitori in plastica, lattine di alluminio e di banda stagnata;
  - imballaggi in vetro;
  - rifiuto urbano residuo.
- la fornitura e la consegna per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche dei contenitori e dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- la raccolta, il trasporto in forma differenziata ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti;
- la raccolta e trasporto dei RU prodotti nelle aree dei mercati e delle manifestazioni;
- la pulizia e la raccolta dei rifiuti differenziati presso il cimitero ;
- la raccolta dei tessili sanitari;
- la raccolta degli oli vegetali da ristoranti e mense;
- lo spazzamento manuale e meccanizzato di tutte le strade e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- la pulizia e il lavaggio delle aree adibite a mercati;
- il lavaggio stradale;
- il diserbo, lo sfalcio meccanico delle infestanti;
- il servizio di disinfestazione e derattizzazione;
- la rimozione dei rifiuti abbandonati fino a 6 mc per punto di rimozione;
- gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- gestione del Centro di raccolta mobile.

I rifiuti provengono da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all’interno del territorio interessato, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti;

#### **Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

Si fa rilevare che nella Regione Puglia non vi sono gestori integrati atteso che la legge regionale n. 24/2012 ha disciplinato il ciclo della gestione dei rifiuti suddividendoli in due segmenti, da una parte il servizio di

raccolta e trasporto di competenza dei sub ambiti denominati ARO, e dall'altra il trattamento, il recupero e lo smaltimento di competenza dell'Ente di Governo unico dell'Ambito Territoriale ottimale.

Ad ogni buon conto si riportano gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento ove sono stati conferiti i rifiuti prodotti sul territorio comunale secondo la frazione merceologica negli anni 2022 e 2023 :

Rifiuto indifferenziato – impianto di trattamento meccanico biologico e produzione di Csx Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Conversano (Ba)- impianto di trattamento meccanico biologico e produzione di Csx gestito da Cisa Spa, Massafra – impianto TMB ubicato nel Comune di Poggiardo gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl , ubicato nel Comune di Ugento gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl , ubicato nel Comune di Manduria gestito da Manduriambiente Spa , ubicato nel Comune di Deliceto gestito da Biwind srl – Impianto di produzione di Csx gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl , Cavallino (Le) , gestito da Progetto Ambiente Provincia di Foggia , Manfredonia (Fg)- impianto di incenerimento con recupero di energia gestito da Appia Energy, Massafra (Ta) e gestito da Eta srl , Manfredonia – impianto di discarica gestito da Italcave Spa , Taranto , gestito da Formica Ambiente srl , Brindisi , gestito da Biwind srl, Deliceto (Fg).

Frazione Organica – impianto di trattamento della Forsu , compostaggio gestito da Maia Rigenera srl ,Lucera (Fg), gestito da Tersan Puglia , Modugno,(Ba) gestito da Progeva srl Laterza (Ta), gestito da Heracle srl , Erchie (Br) , gestito da Eden 94 srl , Manduria.

### **Attività di validazione**

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione prodotta dai gestori e dai comuni ai fini della validazione del PEF 2024-2025 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 4 alla determina n. 1/DTAC/2023;
- Rendiconto di gestione dell'anno 2022;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 2 determina n. 1/DTAC/2023;
- Delibera di presa d'atto del PEF 2022-2025 relativamente alle annualità 2022 e 2023;
- Piano Economico Finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024 e 2025

Per i Gestori:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla determina n. 1/DTAC/2023;
- Migliori stime dei costi del servizio utilizzando l'offerta economica della procedura ad evidenza pubblica e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 determina n 1/DTAC/2023;
- Piano Economico Finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024 e 2025.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

LE ditta **Sea S.r.l. ed Alma srl** all'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni hanno descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

La verifica della metodologia di applicazione del MTR 2 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 363/2021;
- i Gestori dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti hanno trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF secondo quanto prescritto dalla Determina n. 1/DTAC/2023 contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio.

Dall'analisi della documentazione prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2.

Da ultimo si fa rilevare che non ricorrono i presupposti per applicazione l'art. 2 Delibera n 389 /2023 in quanto in Regione Puglia non vi è un gestore integrato della filiera del rifiuto di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata atteso che il Consiglio di Stato censura la disciplina regolatoria adottata dall'Autorità statuendo che "La metodologia tariffaria, dunque, appare effettivamente illogica, irragionevole ed idonea a determinare distorsioni della concorrenza, in quanto, nell'ambito di un medesimo segmento di mercato, alcuni soggetti (riconducibili alla nozione di gestore integrato, ossia il gestore di uno o più servizi a monte che gestisca anche uno o più servizi a valle, a poco rilevando se in virtù di acquisizione di impianti o di integrazione societaria, attesa la latitudine della definizione) duplicano la copertura dei costi di esercizio in quel particolare settore di attività, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria ma non essendo previsto alcun sistema che consenta di scomputare tale "rimborso" dall'incasso dei ricavi dai cd. sistemi di compliance".

#### **Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Si dà atto che è stato determinato il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T a$ ), così come risultante ad entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con  $\Sigma T_{max} a$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita così come da tabella allegata.

Per la determinazione del coefficiente di produttività X a si è proceduto secondo quanto disciplinato dall'art. 5 MTR 2 considerando le risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2022), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2022, 2023) individuando i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  secondo quanto prescritto dal MTR 2.

In particolare, il valore di  $\gamma_1$  è stato determinato sulla base delle valutazioni relative al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata disciplinati normativamente tenendo conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata raggiunta e gli obiettivi comunitari.

Il coefficiente  $\gamma_2$  è stato determinato sulla base delle valutazioni del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo fondate sul macro-indicatore R1 il cui risultato è illustrato nella tabella allegata come espressamente disciplinato nell'art. 3 comma 1bis delibera n. 363/2021.

Pertanto, considerando anche i risultati del confronto tra il costo unitario effettivo e il benchmark di riferimento è stato determinato il parametro Xa per l'annualità 2024 e per l'annualità 2025.

Tali valutazioni sono state esplicitate nella tabella allegata sub 5.1.

#### **Coefficiente CRI**

È stato riconosciuto il coefficiente CRI al fine di consentire il recupero dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione verificatosi negli anni 2022 e 2023.

In particolare, nell'ambito della valorizzazione del coefficiente de qua, sono stati riconosciuti i maggiori costi determinati dall'adeguamento delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento e smaltimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 approvate con provvedimenti di AGER( Determine n. ri 10-11-12-13-14-41/2024) detraendo anche l'eventuale contributo erogato dalla Regione Puglia in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 715 del 28 maggio 2024.

### **Ammortamenti delle immobilizzazioni**

Si dà atto che sono state compiute tutte le verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzati dai gestori nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 15 comma 2,3 e 4 del MTR2.

### **Valorizzazione dei fattori di sharing**

Con riferimento alla modalità di individuazione dei fattori di sharing relativi ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI si evidenzia che il valore di  $\omega$  è stato determinato sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 così come esplicitata nella tabella allegata.

Per quanto concerne la determinazione del fattore  $b$  si è proceduto sulla base dei livelli di raccolta differenziata sotto il profilo quantitativo e qualitativo considerando l'output recuperato in virtù delle performance rappresentate dal gestore.

Nella seguente tabella si rappresentano i criteri applicati per la determinazione dei valori  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  e del fattore  $b$ :

$\gamma_1$	SODDISFACENTE	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	RD > 70%	0
			65% < RD < 70%	-0,19
	NON SODDISFACENTE	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	50% < RD < 64%	0,2
			RD < 50%	-0,4
$\gamma_2$	SODDISFACENTE	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	R1 > 90%	0
			85% < R1 < 90%	-0,14
	NON SODDISFACENTE	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	50% < R1 < 84%	-0,15
			R1 < 50%	-0,3

$b = 0.3$  se  $R1 > 85\%$  e  $RD > 65\%$ , in caso di mancato raggiungimento dei citati obiettivi sarà pari a 0.6

### **Conguagli**

È stato valorizzato il conguaglio /23 imputandolo integralmente all'annualità 2025. Ad ogni buon conto il detto conguaglio è stato oggetto di detrazione ex art. 4 comma 6 delibera n 363/2021

Inoltre è stato valorizzato il conguaglio a beneficio dell'utenza , prescritto dall'art. 19 lettera i) avente ad oggetto il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso  $WACCa$ , nonché del tasso  $WACCRID,a$  e del parametro  $KD$  real  $a$ , fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.5 della medesima deliberazione 459/2021/R/RIF.

### **Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo ex art. 4 comma 6 delibera n. 363/2021 ed ulteriori elementi da segnalare**

In considerazione dell'equilibrio economico definito nel paragrafo seguente ed al fine di contenere gli effetti degli aumenti inflattivi sull'utenza si è proceduto alle detrazioni in proporzione sulle voci di costo del gestore Per il omune non è stata applicata alcuna

### **Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario**

Dopo la quantificazione del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento massime ( $\Sigma Ta$ ) per l'anno 2024 e 2025, si è proceduto alla determinazione del valore delle entrate tariffarie massime sempre per le citate annualità, mediante l'applicazione del limite di crescita annuale nella misura innanzi indicata e con la valorizzazione del CRI, che può essere ritenuto congruo in quanto garantisce l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Il corrispettivo del gestore, sempre al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, è stato aggiornato per l'anno 2024 e 2025, riconoscendo con riferimento al corrispettivo comunicato dal Comune anno 2023, l'applicazione del parametro  $p$  così come innanzi determinato e previsto dalla disciplina regolatoria pro-tempore vigente, il tutto nel rispetto del limite di crescita.

Il corrispettivo in favore del gestore relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti da riconoscere per le annualità 2024 e 2025 è stato così determinato in applicazione del principio dell'efficacia eterointegrativa dei provvedimenti dell'Autorità, fondato oramai su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui : "Il potere della ARERA di determinare il nuovo sistema tariffario discende direttamente dalla legge, vale a dire dall'art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205 [...]. Tale norma peraltro sancisce anche la prevalenza del nuovo sistema tariffario affidato ad ARERA sui precedenti ordinamenti [...]. Ne consegue che l'imperatività delle previsioni attributive dei poteri di ARERA e la prevalenza delle rispettive

determinazioni regolatorie rispetto agli ordinamenti previgenti incidono anche sulle attribuzioni di competenze nel procedimento di definizione delle tariffe” (TAR Puglia Lecce 8/04/2024 n.ri 484-485, TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 08/01/2024 n. 26; v. anche T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 29/12/2023, n. 1248); “La disciplina regolatoria in esame sottende esigenze generali, che assurgono al rango di valori fondamentali del sistema, interno ed eurounitario, chiaramente enunciati dall’art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205. Pertanto, la disciplina in contestazione ha natura imperativa e deve esserne garantita l’operatività anche nella disciplina di rapporti in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 c.c., con sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell’art. 1419, comma 2, c.c.” (TAR Puglia, Lecce 8/04/2024 n.ri 484-485, TAR Lombardia, Sez. I, 17/08/2021, n. 1938; si vedano anche Tar Lombardia, Sez.I, 30 giugno 2020, n. 1249; TAR Lombardia, Sez. IV , 24 giugno 2016, n. 1233)

#### **Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata**

È stato determinato l’indicatore H con i relativi obiettivi di miglioramento di seguito come da tabella sub 5.12.

#### **Ulteriori Detrazioni ex art. 1.4 Determina n.2/DRIF/2021**

Nel PEF allegato sono state indicate le voci valorizzate nell’ambito delle detrazioni di cui all’art.1.4 precisando che il contributo MIUR si riferisce all’anno 2022.

Si allegano le tabelle esplicative relative alla determinazione dei parametri e degli indicatori prescritti da MTR-2 e dalla delibera n. 389/2023.

## 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

	<b>Denominazione Ambito tariffario</b>
Ambito tariffario	Pulsano

	<b>Denominazione Gestori</b>
Gestore 1	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.
Gestore 2	Alma
Gestore 3	
Comune	Pulsano

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

	2024			2025		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
TVa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif	2.996.500,22	1.122.425,64	4.118.925,86	2.594.814,43	1.126.715,68	3.721.530,11
Tfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif	369.179,09	1.109.804,20	1.478.983,29	669.603,72	1.083.850,51	1.753.454,23
Ta=TVa+Tfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.365.679,31	2.232.229,84	5.597.909,15	3.264.418,15	2.210.566,19	5.474.984,34

Verifica del limite di crescita	2024	2025
ripia	2,7%	2,7%
coefficiente di recupero di produttività Xa	0,11%	0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QLa	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	0,00%	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0,00%	0,00%
coeff. per recupero inflazione CRla	7,00%	7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p	9,59%	9,59%
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	3.624.443	3.972.027
TVa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	2.616.424	2.621.530
Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	1.008.019	1.350.497
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	3.624.443	3.972.027
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	SI	SI
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2	NO	NO

#### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

	2024	2025
% RD	53%	53%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (y1)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (y2)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
y1	-0,2	-0,2
y2	-0,15	-0,15
y	-0,35	-0,35
1+y	0,65	0,65
Qualità ambientale delle prestazioni	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO
CUEff2020 [cent€/kg]	52,34	52,34
Benchmark di riferimento [cent€/kg]	40,58	38,67
Xa	0,11%	0,11%

Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - EfficaciaAVV_RicRD.sc [R1] (dato 2022)	54,57%
---	--------

#### 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA I	SCHEMA I
QLa	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%

#### 5.1.3 Coefficiente C116

	2024	2025
C116a	0,00%	0,00%

#### 5.1.4 Coefficiente CRI

	2024	2025
CRI	7,00%	7,00%

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> = 0%	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> ≤ 4%	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> ≤ 4%

MACRO INDICATORE R1: Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

Allegato tecnico	Tipologia rifiuto	Efficienza della raccolta differenziata				Qualità della raccolta differenziata				R1
		Corrispettivi [€/ton]	Corrispettivi massimi media ponderata [€/ton]	Quantità raccolta QRD_sc [ton]	Quantità conferita Qconf_sc [ton]	EffRD_sc	ARsc AGG [€]	ARmax_sc AGG [€]	QLTRD_sc	
ANCI CONAI RICREA	Acciao-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio		138,02	-	-		-	-		
ANCI CONAI CIAI	Alluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio (con parte variabile) *		723,31	-	-		-	-		
ANCI CONAI CIAI	Alluminio-ritiro tappi in alluminio		150,68	-	-		-	-		
ANCI CONAI COMIECO	Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone		121,66	-	-		-	-		
ANCI CONAI COMIECO	Carta-Raccolta congiunta rifiuti di imballaggio in carta e cartone (indicare solo componente di imballaggio)	51,10	51,10	489	489	100,0%	24.970	24.970,88	100,0%	100,0%
ANCI CONAI BIOREPACK	Bioplastica - raccolta differenziata rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile (seconda fascia)		114,13	-	-		-	-		
ANCI CONAI COREVE	Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica	66,38	66,38	409	409	100,0%	27.121	27.121,14	100,0%	100,0%
CORIPET	Rifiuti di imballaggi in plastica PET	96,03	323,62	293,64	293,64	100,0%	28.197,32	95.028,42	29,7%	29,7%
ANCI CONAI COREPLA	Rifiuti di imballaggi in plastica - flussi		317,62							
	con trasporto (se si sceglie dal menù a tendina)		-							
	con pressatura		-							
	con logistica		-							
	con isole minori		-							
MULTI: carta - plastica - vetro - metalli (con conferimento plastica a CC)**	Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone		121,66		-		-	-		
	Rifiuti di imballaggi in plastica - flussi		317,62							
	con trasporto (se si sceglie dal menù a tendina)		-							
	con pressatura		-							
	con logistica		-							
	con isole minori		-							
	Rifiuti di imballaggi in plastica PET		323,62		-		-	-		
MULTI: carta - plastica - vetro - metalli (con conferimento plastica a CC)**	Alluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio		419,31		-		-	-		
	Acciao-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio		138,02		-		-	-		
	Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica		66,38		-		-	-		
	Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone		121,66		-		-	-		
	Rifiuti di imballaggi in plastica - flussi		317,62							
	con trasporto (se si sceglie dal menù a tendina)		-							
	con pressatura		-							
con logistica		-								
con isole minori		-								
	Rifiuti di imballaggi in plastica PET		323,62		-		-	-		
	Alluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio		419,31		-		-	-		
	Acciao-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio		138,02		-		-	-		
	Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica		66,38		-		-	-		
			-		-		-	-		
			-		-		-	-		
			-		-		-	-		
<b>Indicatori Complessivi</b>				1.190,88	1.190,88	100,0%	80.288,46	147.120,45	54,6%	54,6%

LEGENDA

**Corrispettivi massimi media ponderata** Corrispettivi Allegato Tecnico ANCI CONAI RICREA, valori 31/12/2022

**Quantità conferita Qconf\_sc** Quantità effettivamente conferita alla fase dell'impianto di titolarità dei consorzi di filiera o a mercato

**Quantità raccolta QRD\_sc** Quantità effettivamente raccolta presso le utenze (al lordo di qualsiasi scarto) relativa alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

**ARsc AGG** Importo derivante unicamente dalla cessione/ vendita di materiale ai consorzi di filiera o a mercato al netto di qualsiasi onere accessorio (trasporto, pressatura, ecc.). Si rileva in questa voce il ricavo complessivo ottenuto presso il consorzio finale anche se l'importo non è disponibile nel bilancio del gestore, ma in quello di un soggetto delegato/subdelegato

\* La tariffa per la valorizzazione del corrispettivo massimo è calcolata come media semplice delle quotazioni mensili 2022 riportate nella Tabella sottostante ↓

\*\* Modello MULTI se conosco i ricavi per ciascuna frazione merceologica. Valorizzare (€ e ton) le sole frazioni contemplate nella raccolta multimateriale

\*\*\* Modello MULTI se conosco i ricavi solo in aggregato. Valorizzare (€ e ton) le sole frazioni contemplate nella raccolta multimateriale

Storico corrispettivi CIAI 2022

Fascia Qualitativa	Parte fissa	Parte variabile	Totale
A+	€/ton	€/ton	Corrispettivo
			€/ton
gen-22	419,31	352	771,31
feb-22	419,31	352	771,31
mar-22	419,31	352	771,31
apr-22	419,31	352	771,31
mag-22	419,31	480	899,31
giu-22	419,31	480	899,31
lug-22	419,31	224	643,31
ago-22	419,31	224	643,31
set-22	419,31	192	611,31
ott-22	419,31	192	611,31
nov-22	419,31	224	643,31
dic-22	419,31	224	643,31
<b>Media 2022</b>	<b>419,31</b>	<b>304</b>	<b>723,31</b>

**5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)**

	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA I	SCHEMA I
QLa	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%

**5.1.3 Coefficiente C116**

	2024	2025
C116a	0,00%	0,00%

**5.1.4 Coefficiente CRI**

	2024	2025
CRI	7,00%	7,00%

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> = 0%	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> = 0%
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> ≤ 4%	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> ≤ 4%

### 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

	2024				
	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale Gestori	Pulsano
CO <sub>exp,116,TV,a</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CQ <sub>expTV,a</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COI <sub>expTV,a</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024				
	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale Gestori	Pulsano
CO <sub>exp,116,TF,a</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CQ <sub>expTF,a</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COI <sub>expTF,a</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2025				
	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale Gestori	Pulsano
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025				
	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale Gestori	Pulsano
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

	2024			
	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	Pulsano
AMM <sub>a</sub>	30.046,17	0,00	0,00	0,00
ACC <sub>a</sub>	0,00	0,00	0,00	1.038.303,71
R <sub>a</sub>	32.059,36	11.629,81	0,00	0,00
R <sub>LIC,a</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00
CK <sub>Lprop,a</sub>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CK<sub>a</sub></b>	<b>62.105,54</b>	<b>11.629,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.303,71</b>

	2025			
	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	Pulsano
	30.046,17	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	993.592,06
	28.930,53	11.619,77	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>58.976,70</b>	<b>11.619,77</b>	<b>0,00</b>	<b>993.592,06</b>

Wacc	6,3%
------	------

#### 5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

il valore di "b" è lo stesso per tutti i gestori?	SI				
	<b>2024</b>				
	<b>SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.</b>	<b>Alma</b>	<b>0</b>	<b>Pulsano</b>	<b>valore unico</b>
b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
ωa	0,40				

	SI				
	<b>2025</b>				
	<b>SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.</b>	<b>Alma</b>	<b>0</b>	<b>Pulsano</b>	<b>valore unico</b>
	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	0,40				

## 5.5 Conguagli

	2024					2025					Post 2025				
	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale Gestori	Pulsano	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale Gestori	Pulsano	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale Gestori	Pulsano
Quota residua relativa a RCNDIV															
Quota residua relativa alle componenti RCUTV															
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Scostamento COExp.TV															
Scostamento COVexp.TV															
Recupero COExp.TV (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero CQexp.TV (solo se a vantaggio degli utenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero COExp.116.TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte variabile, con riferimento alla medesima annualità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi variabili e dei ricavi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/rit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Recupero conguaglio I2023 - parte variabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
<b>RCTOT,IV,a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	2024					2025					Post 2025				
	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale Gestori	Pulsano	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale Gestori	Pulsano	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale Gestori	Pulsano
Quota residua relativa alle componenti RCUTF															
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Scostamento COVexp.TF															
Recupero COExp.TF (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero CQexp.TF(solo se a vantaggio degli utenti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero COExp.116.TF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del 389/2023/R/rit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Recupero differenza valori Wacc e Slic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Recupero conguaglio I2023 - parte fissa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
<b>RCTOT,IV,a</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

	2024					2025					Post 2025				
	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale gestori	Pulsano	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale gestori	Pulsano	SEA Soluzioni Eco Ambientali s.r.l.	Alma	0	totale gestori	Pulsano
Recupero delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496.093
Recupero delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.968
Recupero delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982.061

### 5.11 Ulteriori detrazioni

	2024					2025				
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile					2.845					139.937
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa					18.044					0

## 5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

H e obiettivi
$AR_{SC,si}^{Agg}$
$CRD_{SC,si}^{Agg}$
<b>H</b>

<b>Classe di appartenenza</b>
-------------------------------

H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
95.388		
-		
<b>0,0%</b>	<b>5,0%</b>	<b>10,0%</b>

<b>I</b>	<b>I</b>	<b>H</b>
----------	----------	----------

	2024			2025		
	Pulsano			Pulsano		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	197.549	-	197.549	202.707	-	202.707
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	644.160	644.160	-	671.315	671.315
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	436.900	313.102	750.003	-	299.619	299.619
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	1.185.993	-	1.185.993	1.461.756	-	1.461.756
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11a,IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>cc</sub>	-	134.056	134.056	-	128.283	128.283
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>cc</sub>	-	112.607	112.607	-	107.758	107.758
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCI <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	277.770	277.770	-	263.540	263.540
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>1.820.443</b>	<b>1.122.426</b>	<b>2.942.868</b>	<b>1.664.463</b>	<b>1.126.716</b>	<b>2.791.179</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	176.580	-	176.580	384.572	-	384.572
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	25.288	25.288	-	24.199	24.199
Costi generali di gestione CGG	-	7.363	7.363	-	7.046	7.046
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	15.265	15.265	-	14.607	14.607
Altri costi CO <sub>4c</sub>	-	363	363	-	348	348
Costi comuni CC	-	48.279	48.279	-	46.200	46.200
Ammortamenti Amm	17.958	-	17.958	19.256	-	19.256
Accantonamenti Acc	-	1.038.304	1.038.304	-	993.592	993.592
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.038.304	1.038.304	-	993.592	993.592
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	26.451	-	26.451	26.013	-	26.013
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>cc</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	44.409	1.038.304	1.082.712	45.269	993.592	1.038.861
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11a,IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCI <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	23.222	23.222	-	44.059	44.059
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>220.988</b>	<b>1.109.804</b>	<b>1.330.793</b>	<b>429.841</b>	<b>1.083.851</b>	<b>1.513.692</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>3.365.679</b>	<b>2.232.230</b>	<b>5.597.909</b>	<b>3.264.418</b>	<b>2.210.566</b>	<b>5.474.984</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>2.041.431</b>	<b>2.232.230</b>	<b>4.273.661</b>	<b>2.094.304</b>	<b>2.210.566</b>	<b>4.304.870</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			53%			53%
q <sub>sd</sub> / t <sub>on</sub>			6.319,30			6.319,30
costo unitario effettivo - Cueff <sub>eff</sub> cent/kg			52,34			52,34
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			40,58			38,67
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>			-0,15			-0,15
<b>Totale y</b>			<b>-0,35</b>			<b>-0,35</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+ y)</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
ipi <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>o</sub>			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,59%			9,59%
(1+ρ)			1,0959			1,0959
ΣTV <sub>o</sub>			4.273.661			4.304.870
ΣTV <sub>o,1</sub>			1.422.128			2.616.424
ΣTF <sub>o,1</sub>			1.885.147			1.008.019
ΣT <sub>o,1</sub>			3.307.275			3.624.443
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o,1</sub>			1,2922			1,1877
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.624.443			3.972.027
della (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			649.218			332.843
TVa dopo distribuzione della (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	1.820.443	795.981	2.616.424	1.664.463	957.067	2.621.530
Tfa dopo distribuzione della (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	220.988	787.031	1.008.019	429.841	920.656	1.350.497
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione della (ΣT<sub>o</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>	<b>2.041.431</b>	<b>1.583.012</b>	<b>3.624.443</b>	<b>2.094.304</b>	<b>1.877.723</b>	<b>3.972.027</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.845			139.937
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			18.044			-
<b>ΣTV<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>2.613.579</b>			<b>2.481.593</b>
<b>ΣTF<sub>o</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>989.975</b>			<b>1.350.497</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>3.603.554</b>			<b>3.832.090</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			55%			0,55
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>95%</sup> cc di			95,388			
CRD <sup>95%</sup> cc di						
H di partenza			0,0%			
Classe di partenza H			I			
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H

**Approvazione di modifiche al Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024, con delibera di Consiglio Comunale n. --- del -----**

**Art. 19, comma 1  
(modifiche all'art. 19)**

All'art. 19, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

Versione attuale approvata con delibera di C.C n. 34 del 23/04/2024	Proposta di modifica con la presente delibera
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19, comma 1</b> <b><i>Altre riduzioni ed esenzioni</i></b></p> <p><b>1.</b> Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della <a href="#">Legge 147/2013</a> la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a. abitazioni con unico occupante: riduzione della parte variabile del 15%, per le abitazioni fino a 100 mq;</p> <p>b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 10 per cento;</p> <p>c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30 % se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;</p> <p>d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25% di entrambe le quote;</p> <p>e. riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE:</p> <p><b>f. <u>da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 60%;</u></b></p> <p><b>g. <u>da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 50%;</u></b></p> <p>h. riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare), previa esibizione di autocertificazione ex DPR 445/2000, per i nuclei familiari all'interno dei quali vi è un soggetto nei confronti del quale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità, come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19, comma 1</b> <b><i>Altre riduzioni ed esenzioni</i></b></p> <p><b>1.</b> Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della <a href="#">Legge 147/2013</a> la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a. abitazioni con unico occupante: riduzione della parte variabile del 15%, per le abitazioni fino a 100 mq;</p> <p>b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 10 per cento;</p> <p>c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30 % se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;</p> <p>d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25% di entrambe le quote;</p> <p>e. riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE:</p> <p><b>f. <u>da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 35%;</u></b></p> <p><b>g. <u>da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 25%;</u></b></p> <p>h. riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare), previa esibizione di autocertificazione ex DPR 445/2000, per i nuclei familiari all'interno dei quali vi è un soggetto nei confronti del quale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità, come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992.”</p>



# Comune di Pulsano

Provincia di Taranto

Approvato con Delibera del Consiglio comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

modificato con Delibera del Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i> .....	pag. 4
Art. 2 - <i>Presupposto</i> .....	» 4
Art. 3 - <i>Soggetti passivi</i> .....	» 5
Art. 4 - <i>Multiproprietà e centri commerciali</i> .....	» 5
Art. 5 - <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i> .....	» 5
Art. 6 - <i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i> .....	» 5
Art. 7 - <i>Base imponibile della tassa</i> .....	» 7

## TITOLO II - TARIFFA

Art. 8 - <i>Determinazione della tariffa</i> .....	» 9
Art. 9 - <i>Copertura dei costi del servizio</i> .....	» 9
Art. 10 - <i>Piano economico finanziario</i> .....	» 10
Art. 11 - <i>Articolazione della tariffa: utenze domestiche</i> .....	» 10
Art. 12 - <i>Attività di "Bed &amp; Breakfast" ed "affittacamere"</i> .....	» 11
Art. 13 - <i>Articolazione della tariffa: utenze non domestiche</i> .....	» 11
Art. 14 - <i>Obbligazione tributaria</i> .....	» 12

## TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 15 - <i>Riduzione a favore delle utenze domestiche per raccolta differenziata e compostaggio</i> .....	» 13
Art. 16 - <i>Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo</i> .....	» 13
Art. 17 - <i>Riduzioni a favore utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico</i> .....	» 14
Art. 18 - <i>Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti</i> .....	» 14
Art. 19 - <i>Altre riduzioni ed esenzioni</i> .....	» 15
Art. 20 - <i>Cumulo riduzioni</i> .....	» 16
Art. 21 - <i>TARI giornaliera</i> .....	» 16
Art. 22 - <i>Tributo provinciale</i> .....	» 16

## TITOLO IV - DICHIARAZIONE - RISCOSSIONE

Art. 23 - <i>Dichiarazione=richiesta di attivazione del servizio</i> .....	» 16
Art. 23-bis - <i>Modalità per la variazione o cessazione del servizio</i> .....	» 18
Art. 23-ter - <i>Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio</i> .....	» 18
Art. 24 - <i>Versamenti e Riscossione</i> .....	» 19
Art. 24-bis - <i>Rateizzazione dei pagamenti</i> .....	» 20
Art. 24-ter - <i>Rettifica degli importi non dovuti</i> .....	» 21
Art. 25 - <i>Funzionario responsabile del tributo</i> .....	» 21

## TITOLO V - ACCERTAMENTO

Art. 26 - <i>Verifiche e accertamenti</i> .....	» 21
Art. 27 - <i>Accertamento con adesione</i> .....	» 22
Art. 28 - <i>Rimborsi e compensazione</i> .....	» 23
Art. 29 - <i>Sanzioni</i> .....	» 23
Art. 30 - <i>Ravvedimento</i> .....	» 23
Art. 31 - <i>Interessi</i> .....	» 23
Art. 32 - <i>Riscossione coattiva</i> .....	» 24

## TITOLO VI - CONTENZIOSO

Art. 33 - <i>Contenzioso</i> .....	» 24
------------------------------------	------

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - <i>Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati</i> .....	. 24
Art. 35 - <i>Richieste scritte dell'utente</i> .....	» 24

Art. 36 - <i>Norma di rinvio</i> .....	»	25
Art. 37 - <i>Entrata in vigore</i> .....	»	26

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, commi 641 e seguenti, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) conformemente alle disposizioni contenute nel [Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al [D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116](#).

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 152/2006 (codice ambientale) come modificato dal D.lgs. 116/2020 e ss.mm.ii. Vanno considerati rifiuti urbani quelli prodotti nell'ambito delle attività industriali ed artigianali, da attività analoghe a quelle elencate dall'allegato L quinquies TUA come le mense, gli uffici ed i magazzini senza alcuna vendita diretta così come espressamente previsto dall'art.184 comma 3 TUA.

2. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento secondo la normativa vigente.

3. Il servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

### Art. 2

#### *Presupposto*

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art.1 comma 642 [Legge 147/2013](#) e di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) (Codice Ambientale).

2. Per rifiuti urbani si intendono quelli così definiti dall'art. 184, comma 2, e dall'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del [D.Lgs. 152/2006](#). Per la definizione di rifiuto e di rifiuto speciale si fa riferimento altresì al medesimo [D.Lgs. 152/2006](#).

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### Art. 3

#### *Soggetti passivi*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 642, della [Legge 147/2013](#) sono soggetti passivi coloro che integrando il presupposto di cui all'articolo 2 occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o

le aree stesse.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 643, della [Legge 147/2013](#) in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione pluriennale – legata, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato – il soggetto passivo è il detentore per tutta la durata del rapporto.

3. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

4. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

#### **Art. 4**

##### ***Multiproprietà e centri commerciali***

1. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, ai sensi dell'art. 1, comma 644, della [Legge 147/2013](#), il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 5**

##### ***Presupposto oggettivo - Locali e aree scoperte soggetti al tributo***

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono soggetti alla tassazione tutti i locali, comunque denominati, esistenti in costruzioni di qualsiasi genere stabilmente infissi al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili verso l'esterno, a prescindere dalla loro destinazione o uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

3. Sono soggette a tassazione tutte le aree scoperte occupate o detenute, a prescindere dalla loro destinazione, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi natura pertinenziale o accessoria a locali tassabili.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

#### **Art. 6**

##### ***Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa***

1. Ai sensi dell'art.1 comma 641 [Legge 147/2013](#) non sono soggetti alla tassa i locali e le aree insuscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali a titolo esemplificativo:

### Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non abitabili, non accessibili mediante scale fisse e non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, per l'intera superficie;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- sottotetti non abitabili accessibili mediante scale fisse, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore a mt 1,50 e in generale le superfici con altezza inferiore a mt 1,50 o altra altezza prevista dal regolamento edilizio comunale;
- fabbricati danneggiati, ovvero non agibili/abitabili, purchè di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (a titolo di esempio, a seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- Utenze non domestiche:
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva riservata, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, ecc.;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno.
- aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione.
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze.

b) le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, come ad esempio, parcheggi gratuiti, aree destinate a verde, giardini, lastrici solari, corti, balconi, porticati non chiusi e chiudibili con strutture fisse;

c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

**2.** Ai fini della mancata applicazione del tributo sui locali e aree di cui al punto a), i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione iniziale o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. Per gli interventi di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo dell'intero immobile, nelle ipotesi di non richiesta di variazione della residenza anagrafica, il contribuente è obbligato a dichiarare dove stabilirà la dimora abituale per l'intero periodo dell'intervento ai fini della tassazione TARI.

**3.** La presenza di arredo, mobilio macchinari oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte dei competenti enti, di atti assentivi o autorizzativi, anche in forma

tacita, per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione o fruizione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani o l'eventuale interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione della Tari, salvo il caso del mancato svolgimento del servizio.

## Art. 7

### *Base imponibile della tassa*

1. La base imponibile della tassa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#);
- b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt (o diversa fissata dal regolamento edilizio comunale), delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma 1, con l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, previsto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il Comune comunica ai contribuenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici calpestabili, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nel rispetto delle norme dell'art. 6 della [legge 212/2000](#).

3. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al [D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138](#).

4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

5. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della [Legge 147/2013](#) nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo nettamente prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente .

6. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del [D.Lgs. 152/2006](#) le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3, del [D.Lgs. 152/2006](#).

7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett. c) del [D.Lgs. 152/2006](#) i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da

quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 [Legge 147/2013](#)).

8. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del [D.Lgs. 152/2006](#), le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.

9. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della [Legge 147/2013](#), in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<i>Categoria di attività</i>	<i>% di riduzione della superficie promiscua</i>
Cat. 11 – uffici, agenzia, studi professionali	25%
Cat. 14 - farmacia	25%
Cat. 18 – attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti	25%
Cat. 19 – carrozzeria, autofficina, elettrauto	40%
Cat. 22 – ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	25%
Cat. 23 – mense, birrerie, amburgherie	25%
Cat. 24 – bar, caffè, pasticceria	25%
Cat. 25 - macellerie	30%
Cat. 27 – ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30%

10. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (es. contratti di smaltimento, copie dei formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione).

11. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della [Legge 147/2013](#), per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto – nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo – della parte di area dei magazzini, **funzionalmente ed esclusivamente** collegata all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Restano, pertanto esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

12. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

13. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata dai successivi artt. 23 e 23 bis) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione che dovrà essere allegata.

La predetta documentazione dovrà essere poi presentata ogni anno, entro il termine del 31 marzo.

Il Comune può richiedere di presentare la predetta documentazione anche per le annualità d'imposta successive.

La mancata presentazione della documentazione nei termini prescritti comporta che le superfici in precedenza escluse siano riprese a tassazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente.

15. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del [D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito con modificazioni dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#).

## **TITOLO II - TARIFFA**

### **Art. 8**

#### ***Determinazione della tariffa***

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi dell'art. 1 comma 169 della [legge n. 296/06](#), le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. Per il ripristino degli equilibri di bilancio si applica la deroga prevista dall'art. 1, comma 169, della [Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) e le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del [Decreto Legislativo 20 agosto 2000, n. 267](#).

2. La delibera tariffaria deve essere inviata, in formato elettronico, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre, affinché avvenga la pubblicazione entro il 28 ottobre. Tale pubblicazione ha efficacia costitutiva.

3. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#).

4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato A al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al [D.P.R. 158/99](#).

7. Fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato.

### **Art. 9**

#### ***Copertura dei costi del servizio***

1. Le tariffe devono garantire la copertura integrale di tutti i costi efficienti relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del [D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36](#), individuati in base al nuovo metodo tariffario definito dalla [deliberazione dell'autorità di regolazione reti, energia, ambienti \(Arera\) n. 443 del 31 ottobre 2019](#) e s.m.i.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, pari al contributo MIUR, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente, così come previsto dalla [determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020](#).

3. Nella determinazione dei costi di cui al comma 1 sono state considerate anche le risultanze dei fabbisogni standard.

## Art. 10

### *Piano economico finanziario*

1. Il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto stabilito dal nuovo metodo tariffario introdotto dalla [deliberazione Arera n. 443/2019](#) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la validazione. Successivamente, il piano finanziario viene trasmesso all'Arera per la definitiva approvazione, mentre il Comune procede con l'approvazione delle tariffe. In caso di inerzia da parte del gestore o dell'ente territorialmente competente, si applica quanto previsto dall'art. 7 della [deliberazione Arera n. 443/2019](#).

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del [D.P.R. 158/99](#), nonché dell'art. 18 dell'allegato alla [deliberazione Arera n. 443/2019](#) e s.m.i.

## Art. 11

### *Articolazione della tariffa delle utenze domestiche*

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e non domestiche. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per metro quadrato parametrare al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

**2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel Comune di Pulsano**, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf, che dimorano presso la famiglia. Su istanza documentata degli interessati sono esclusi dal computo degli occupanti, limitatamente ai periodi di non occupazione dei locali, le persone che, per motivi di lavoro o studio, per un periodo complessivo non inferiore a 120 giorni per anno solare, dimorano abitualmente in altra città.

**2.1.** Su istanza documentata degli interessati non saranno altresì computati nel nucleo familiare, ai fini del calcolo della tariffa, i componenti che, pur appartenenti allo stato di famiglia del soggetto destinatario della tassazione, risultino iscritti per più di 120 giorni in altra città, italiana o estera, a corsi di istruzione e strutture ricettive quali Collegi pubblici o privati, strutture ADISU, Seminari, Caserme e quant'altro assimilabile ovvero svolgono servizio di volontariato.

**2.2** Non saranno computati fra gli occupanti gli appartenenti alle forze dell'ordine che prestino servizio in luoghi distanti almeno 250 km dal Comune di Pulsano: al tal proposito il contribuente è tenuto a dichiarare ogni anno la sussistenza di questa condizione, producendo idonea ed ufficiale documentazione (a titolo esemplificativo l'Attestazione di servizio rilasciata dal Corpo competente, e che non sia, quindi, una mera autodichiarazione).

**2.3** Nel caso di degenza o ricovero presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 120 giorni, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa nella quota parte relativa alla sua assenza, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

**2.4** Per i suddetti fini, il soggetto destinatario della tassazione deve produrre annualmente opportuna domanda in uno alla documentazione utile a dimostrare le condizioni oggettive, con obbligo di denuncia nel caso in cui vengano meno le condizioni di applicazione del presente comma.

**2.5** Al contribuente unico occupante dell'unità abitativa non può trovare applicazione quanto disposto dal presente comma.

**2.6.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti.

**3.** Per le **cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito** occupate o condotte da persone fisiche **quale pertinenza di locale abitativo** viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Le cantine, le autorimesse (box, garage etc.) o altri simili luoghi di deposito sono soggette alla Tari anche se non sono allacciati alla rete elettrica, essendo a prescindere luoghi suscettibili di produzione di rifiuti, a meno che l'utente non dimostri, con apposita ed ufficiale documentazione, che il locale sia collabente o del tutto inagibile.

**4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da soggetti che abbiano stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, o residenti all'estero,** il numero degli occupanti si considera ricavabile nel modo seguente:

- fino a mq. 40: n. 1 componente;
- fino a mq. 60: n. 2 componenti;
- fino a mq. 90: n. 3 componenti;
- oltre a mq. 90: n. 4 componenti,

salvo che il contribuente non presenti apposita dichiarazione, nei termini disposti dal presente regolamento ed a pena di decadenza, attestante la composizione del proprio nucleo familiare, come risultante dal comune di residenza.

**4 bis.** Per le utenze tenute a disposizione dai soggetti residenti per i propri usi e per quelli familiari il numero degli occupanti è quello corrispondente al nucleo familiare risultante dall'anagrafe comunale.

## Art. 12

### *Attività di “Bed and Breakfast”, “Affittacamere” e “Casa Vacanza”*

**1.** Per le attività di **“Bed and Breakfast” a conduzione familiare**, come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di **“Affittacamere non professionale”**, ovvero di Casa Vacanza, allo scopo di tener conto della promiscuità tra l'uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, la tariffa da applicare sarà quella domestica con individuazione del numero dei componenti pari al numero dei posti letto occupabili. Ai sensi della normativa regionale si definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi. L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.

Ai fini del calcolo della Tari per il soggetto/nucleo familiare residente nell'immobile destinato a B&B, si terrà conto della superficie da questi occupata e dei relativi componenti.

**2.** Per le attività di **“Bed and Breakfast” in forma imprenditoriale**, come definite dalla Legge Regionale n. 27/2013 o di **“Affittacamere professionale”**, ovvero di Casa vacanza di tipo professionale, allo scopo di tener conto dell'uso abitativo e la destinazione ricettiva a terzi, si deve tener conto della sottocategoria di cui alla tariffa categoria 08: utenze non domestiche **“alberghi senza ristorante”**. Sono equiparati a tale categoria gli immobili, non utilizzati come residenza dal proprietario, e concessi in locazione a uno o più soggetti, anche con contratti di locazione a uso transitorio, con imposta TARI a carico del proprietario e gli immobili utilizzati ad uso foresteria dalle UND. La parte fissa della tariffa è determinata nella stessa misura fissata per la categoria 08, mentre la parte variabile viene determinata tenendo conto del numero dei posti letto dichiarati secondo la tariffa deliberata per le utenze domestiche.

## Art. 13

### *Articolazione della tariffa delle utenze non domestiche*

**1.** Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie

soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, mentre la quota variabile è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

3. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali o aree scoperte operative, si adotta il criterio dell'attività prevalente quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

4. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

## **Art. 14**

### ***Obbligazione tributaria***

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi di variazioni che comportano una diminuzione del tributo, il minor tributo è riconosciuto previa presentazione della dichiarazione nel termine previsto. Delle variazioni si terrà conto in sede di conguaglio.

## **TITOLO III - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Art. 15**

### ***Riduzione a favore delle utenze domestiche per compostaggio***

1. Ai contribuenti, utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera e ai contribuenti, utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del [D.Lgs. 152/2006](#) al recupero direttamente o mediante azienda autorizzata, sono riconosciute – ai sensi dell'art.1 commi 658 e 649 della [Legge 147/2013](#) – le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti risultante dovuta alla data del 31/12 dell'anno precedente a quello di effettuazione del conguaglio di cui al successivo comma 5.

2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione in base al seguente criterio: la riduzione legata al compostaggio domestico – da effettuarsi secondo requisiti (es. la disponibilità di un giardino privato) e modalità individuate dal regolamento del Settore Ambiente e Verde disciplinante lo svolgimento del pubblico servizio di raccolta – è quantificata nella misura percentuale del 10%, della tariffa, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive.

3. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico degli scarti della propria cucina, degli sfalci e delle potature da giardino e per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio domestico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotte nell'ambito delle attività agricole e di quelle vivaistiche è prevista una riduzione del 25%.

### **Art. 16**

#### ***Riduzioni a favore utenze non domestiche per avvio a riciclo***

1. Nella determinazione della TARI, così come disciplinato dal comma 649 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) per le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico sono previste riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La quota del tributo non dovuta è determinata, a consuntivo, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani avvenuta nel corso del medesimo anno. La riduzione spetta solo nel caso in cui i rifiuti prodotti siano stati destinati effettivamente ed oggettivamente al riciclo.

4. Al fine del calcolo della precedente quota, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo (o altra data, preferibilmente entro il primo trimestre) apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare ed, in via sostitutiva, ai sensi del [D.P.R. 445/2000](#), la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti nei locali/aree in cui l'attività viene svolta. In caso di omessa presentazione della dichiarazione non vi è diritto alla riduzione. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del [Decreto Legislativo 152/2006](#), relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, nonché verificare presso il soggetto gestore del servizio le quantità di rifiuti assimilati conferiti dall'utenza al medesimo. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione o dalle verifiche condotte presso il gestore, tali da comportare una minore quota di abbattimento del tributo spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti, per il calcolo della quota di cui al comma 1 si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il

risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed i coefficienti di produzione annui per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente. Resta comunque salva la facoltà per il comune di determinare la quantità complessiva di rifiuti prodotti dall'utenza tenendo conto dei quantitativi registrati di rifiuti conferiti dall'utente, anche su base volumetrica, dal soggetto gestore del servizio. La riduzione, calcolata in base al rapporto tra i rifiuti avviati a riciclo e la produzione totale di rifiuti nel corso dell'anno solare precedente a quello di emissione della tariffa, non potrà superare il 30% della quota variabile della tariffa stessa.

5. La quota di tributo non dovuto verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

## **Art. 17**

### ***Riduzioni a favore delle utenze non domestiche che escono dal servizio pubblico***

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2-bis, del [Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). A tal fine devono produrre una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che dimostri l'avvio di tutti i rifiuti al recupero. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del [Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria relativa alla quota variabile del tributo. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di almeno 5 anni. È fatta salva la possibilità di richiedere la fruizione del pubblico servizio anche prima della scadenza di tale termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. Entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo tali utenze devono comprovare al Comune l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La quota variabile rimane dovuta se non viene effettuata la comunicazione ovvero se la documentazione alla stessa allegata non è idonea a comprovare quanto richiesto.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del [Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41](#), l'opzione di cui al comma precedente deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. In caso di nuove aperture o di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali/aree. In tale caso la decorrenza della fuoriuscita sarà immediata (o dall'anno successivo).

Nella comunicazione devono essere riportati i dati relativi al soggetto incaricato dell'avvio al recupero, le tipologie, distinte per codice EER, e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte. Alla comunicazione va allegata copia dell'accordo contrattuale in essere.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

## **Art. 18**

### ***Riduzioni per i pensionati AIRE e soggetti non residenti***

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 [Legge 30 dicembre 2020 n. 178](#)

per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

## Art. 19

### *Altre riduzioni ed esenzioni*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della [Legge 147/2013](#) la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. abitazioni con unico occupante: riduzione della parte variabile del 15%, per le abitazioni fino a 100 mq;
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 10 per cento;
  - c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30 % se l'utilizzo non superi sei mesi nel corso dell'anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
  - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 25% di entrambe le quote;
  - e. riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE:
  - f. da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 35%;
  - g. da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 25%;
  - h. riconoscimento di una riduzione pari ad € 50,00 (sul totale importo da versare), previa esibizione di autocertificazione ex DPR 445/2000, per i nuclei familiari all'interno dei quali vi è un soggetto nei confronti del quale, risulti riconosciuto lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità, come disposto dall'art. 3, co. 3, della legge n. 104/1992.”

2. Sono esenti dal pagamento della Tari le unità abitative ed i locali per i quali sia inequivocabilmente dimostrato che:

- a) non siano allacciati ad alcuna utenza (luce/gas/acquedotto);
- b) siano privi di qualsiasi tipo di mobili.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione di che trattasi, il contribuente è tenuto a presentare, nei termini previsti dal presente regolamento, apposita richiesta atta a dimostrare le suddette circostanze; a seguito della presentazione dell'istanza, debitamente sottoscritta e motivata, l'Ente procederà ad effettuare apposito sopralluogo negli immobili, mediante l'ausilio della Polizia Locale, per verificare lo status dei luoghi e la rispondenza con quanto dichiarato e documentato. Solo in esito al verbale della Polizia Locale che abbia riscontrato l'assenza di beni mobili e di allacci alle utenze, l'Ente procederà all'applicazione dell'esenzione, che sarà tale fino ad ulteriori variazioni che il contribuente è tenuto a comunicare.

3. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e non possono essere applicate retroattivamente in caso di omissione della denuncia originaria o di variazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine

previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.

#### **Art. 20**

##### ***Cumulo riduzioni***

1. Qualora il contribuente abbia diritto a più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può usufruirne al massimo di una, scelta tra quelle più favorevoli.

#### **Art. 21**

##### ***TARI giornaliera***

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone, secondo i termini e le modalità di pagamento della tassa.

7. Ai sensi dell'articolo 1 della [Legge 160/2019](#), comma 838 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#).

8. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

#### **Art. 22**

##### ***Tributo provinciale***

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del [D.Lgs. 504/92](#).

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale del 5%, salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia.

### **TITOLO IV**

#### **DICHIARAZIONE (= RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO) - RISCOSSIONE**

#### **Art. 23**

##### ***Dichiarazione = attivazione del servizio***

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle

condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **il 30 giugno dell'anno successivo rispetto alla data di inizio del possesso, occupazione o della detenzione dell'immobile**, a mezzo posta, via e-mail all'indirizzo [protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it](mailto:protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it) o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile nella sezione "Trasparenza rifiuti" della home page del sito internet del Comune (<https://www.comune.pulsano.ta.it/>) disponibile presso gli sportelli fisici.

Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di cessata occupazione o di subentro nei termini previsti dal presente regolamento. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione o di subentro, da parte di uno degli eredi, la parte variabile della TARI dovuta sarà calcolata considerando un numero di componenti convenzionale pari a 4.

**5. Le richieste di esenzione o riduzione TARI, sussistendone i presupposti previsti dal presente regolamento, debitamente documentate devono essere presentate improrogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno dell'anno successivo a quello della richiesta, a pena di decadenza.**

6. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

7. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

#### **Utenze domestiche**

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti (in base alla casistica del contribuente, con riferimento a quanto indicato all'articolo 11 del presente regolamento);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

### **Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi sia inviata per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

**8.** In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati

a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

**9.** Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

### **Art. 23-bis**

#### ***Modalità per la variazione o cessazione del servizio***

**1.** Le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate all'Ente entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online (se presente), compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici, ovvero compilabile online (se presente).

**2.** In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, le richieste di cui all'articolo 238, comma 10, del [Decreto legislativo n. 152/2006](#) devono essere presentate ai sensi del [Decreto legge n. 41/2021](#) entro il 30 giugno di ciascun anno.

**3.** Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori: a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta; b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo; c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente; d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo; e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati); f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del

servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

#### **Art. 23-ter**

##### ***Risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio***

1. La risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio sono formulate in modo chiaro e comprensibile, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi: a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio; b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta; c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, ovvero della tariffa corrispettiva, la variazione o cessazione del servizio.

2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 23-bis, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art. 23-bis, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

4. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del Decreto legislativo n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

5. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde alle richieste di variazione e di cessazione del servizio. Tale termine si computa dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente e la data di invio della risposta scritta di cui al comma 1.

#### **Art. 24**

##### ***Versamenti e Riscossione***

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 193/2016. Nel caso ci si avvalga di soggetti terzi di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la riscossione avverrà nelle modalità previste dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016.

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, sportelli ATM, PagoPA, ecc.). Qualora l'Ente preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dall'Ente stesso per l'utilizzo di detta modalità.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento, con allegati i modelli di pagamento preventivamente compilati. L'avviso di pagamento contiene tutte le informazioni richieste dalla deliberazione ARERA n. 444/2019 e s.m.i.

4. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in quattro rate scadenti il 30.05, 31.07, 30.09 e 30.11, di ogni anno, ovvero in unica soluzione entro il 30 maggio di ciascuno anno. Le suddette scadenze potranno essere modificate ogni anno con apposita delibera.

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione.

Il termine di scadenza di cui al precedente comma deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente.

La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il contribuente dal versamento della

tassa dovuta nei termini previsti. Il documento di riscossione è reso disponibile al contribuente anche presso lo sportello online Linkmate, accedendo al quale è possibile scaricare l'avviso di pagamento ed i relativi modelli di versamento.

Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti paragrafi, l'Ente è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, incoerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della [legge 296/2006](#). I versamenti aventi scadenza antecedente il 1° dicembre sono calcolati sulla base degli atti applicabili l'anno precedente. I versamenti aventi scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

**5.** Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

**6.** Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale, sia inferiore ad € 5,00.

**7.** Le modifiche riguardanti le caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno del tributo potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.

**8.** In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto con gli avvisi bonari di pagamento, il comune provvede alla notifica, secondo i canali consentiti dalla legge (es. messo comunale, messo straordinario, raccomandata A/R, PEC):

- di un sollecito di pagamento, contenente l'importo già richiesto e non pagato, oltre alle spese di notifica, in unica soluzione. In caso di ulteriore inadempimento, il comune provvede alla notifica, ai sensi di legge, di un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della [Legge n. 147/2013](#) e degli interessi e le spese di notifica;
- oppure, di un sollecito/accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento, contenente l'importo non versato ed il quale, allo scadere dei trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del contribuente, prevederà la sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 della [Legge n. 147/2013](#), gli interessi e le spese di notifica.

## **Art. 24-bis**

### ***Rateizzazione dei pagamenti***

**1.** L'ente è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 24:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 445/00](#) di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

**2.** Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

**3.** L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

**4.** La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata

entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

6. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 5 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

#### **Art. 24-ter**

##### ***Rettifica degli importi non dovuti***

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, l'Ente procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'Articolo 53.1 del TQRIF.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

3. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione ai sensi dell'Articolo 25 ter e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

#### **Art. 25**

##### ***Funzionario responsabile del tributo***

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della [Legge n. 147/2013](#), la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai predetti tributi.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

### **TITOLO V - ACCERTAMENTO**

#### **Art. 26**

##### ***Verifiche e accertamenti***

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati

personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della [Legge n. 147/2013](#). Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della [legge 296/2006](#). L'avviso dovrà contenere anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso nonché gli altri elementi previsti dal comma 792 lettera a) dell'art. 1 della [Legge n. 160/2019](#), in tema di accertamento esecutivo.

5. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo, in forma autografa, o a mezzo stampa ai sensi della [Legge n. 549/1995](#) art. 1 comma 87, previa apposita determinazione dirigenziale, o in formato digitale.

6. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui il complessivo importo dell'imposta, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia pari o inferiore ad € 20,00.

## **Art. 27**

### ***Accertamento con adesione***

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri

stabiliti dal [D. Lgs. 218/1997](#) e dal [D.Lgs. 159/2015](#).

## **Art. 28**

### ***Rimborsi e compensazioni***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 5,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

## **Art. 29**

### ***Sanzioni***

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del [D.Lgs. 471/1997](#). Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472](#).

## **Art. 30**

### ***Ravvedimento***

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del [D.Lgs. n. 472/1997](#) comma 1 lettere a), a)-bis, b), b)-bis, b)-ter, c).

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

## **Art. 31**

### ***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al tasso di

interesse legale.

### **Art. 32**

#### ***Riscossione coattiva***

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 26, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti, in particolare da quanto previsto dalla [Legge n. 160/2019](#) art. 1 commi 792 e seguenti.

2. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, l'introito dovrà avvenire su conti intestati al comune, escludendo la possibilità di incasso da parte di privati esterni alla Amministrazione.

3. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ad € 20,00.

## **TITOLO VI - CONTENZIOSO**

### **Art. 33**

#### ***Contenzioso***

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al [D.Lgs. n. 546/92](#) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto impugnabile.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 34**

#### ***Procedura di presentazione dei reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati***

1. Il modulo per il reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet dell'Ente, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;

b) i dati identificativi dell'utente:

- il nome, il cognome e il codice fiscale;
- il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
- il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare all'Ente il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma 1, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.

3. Gli operatori addetti del servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami scritti e delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati.

### **Art. 35**

### ***Richieste scritte dell'utente***

1. Il funzionario responsabile della Tari adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

2. Ai fini della classificazione, non sono considerati i casi di sollecito o di reiterazione di uno stesso reclamo o richiesta scritta di informazione o di rettifica degli importi addebitati, qualora pervenuti entro i tempi massimi previsti per la risposta motivata definiti dalla [delibera 15/2022 di ARERA](#).

3. Entro trenta (30) giorni lavorativi l'ufficio preposto risponde al reclamo scritto. Tale termine si computa dalla data di ricevimento da parte dell'Ente del reclamo scritto dell'utente e la data di invio all'utente della risposta motivata scritta.

4. La risposta motivata scritta al reclamo ed alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune indicando inoltre i seguenti elementi minimi comuni alle tre tipologie di richiesta scritta considerate:

- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

5. Nella risposta al reclamo scritto devono essere riportati, inoltre:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

6. Nella risposta alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, deve essere inoltre riportato, l'esito della verifica e in particolare:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) i dati di produzione dei rifiuti riportati nel documento di riscossione contestato, nel caso di tariffazione puntuale;
- d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. L'ente invia la risposta motivata, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro trenta (30) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di informazioni da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

8. L'ente invia la risposta alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, conforme alle prescrizioni del comma 1, entro sessanta (60) giorni lavorativi che sono computati dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati da parte dell'utente e la data di invio allo stesso da parte dell'Ente della risposta motivata scritta.

9. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, l'ente utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

### **Art. 36**

#### ***Norma di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013 n. 147](#), del regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#) e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la

disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 37**

***Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore **dal 01.01.2024** e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente.

## TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ

<b>n.</b>	<b>Attività</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
	- utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
	- utenze giornaliere
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
	- utenze giornaliere
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
	- utenze giornaliere
30	Discoteche, night-club



# COMUNE DI PULSANO

## VERBALE COMMISSIONE CONSILIARE

### “Finanze, Tributi e Bilancio”

L'anno 2025 il giorno 16 del mese di aprile, giusta convocazione inviata con nota 9141 del 16.04.2025, regolarmente notificata agli interessati si è riunita la suddetta commissione.

Il consigliere D'Amato con nota 9422 del 16.04.2025 ha fatto pervenire delega di sostituzione a favore della consigliera Tomaselli

Alle ore 9.20 sono presenti i componenti Salamida Anna, Tomaselli Francesca e Scialpi Elena ed il responsabile Ludovico. E' presente il segretario Cuzzolini. Per il Comando di Polizia Locale è presente la sig.ra Franchini Giovanna, istruttore di vigilanza. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Libera Arcangelo.

Si passa alla discussione dei punti che sono:

1. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs 267/2000 - Decreto ingiuntivo 166/2025;
2. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. 267/2000 - Polizia Locale;
3. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs 267/2000 - sent. num. 3082/24 emessa dal Tribunale di Taranto;
4. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lettera a) D.Lgs. 267/2000 - sent. num. 2788/24 emessa dal Tribunale di Taranto;
5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 - Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 53 del 28/02/2025 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 - Ratifica delibera di Giunta Comunale n. 90 del 26/03/2025 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. Approvazione delle tariffe 2025 e relative scadenze anno 2025 e modifica all'art. 19, art. 1, lettere sub e. f. g. del Regolamento comunale TARI (precedente delibera C.C. n. 6 del 15.02.2025, e successiva modifica delibera C.C. n. 34 del 23.04.2024);
8. Approvazione Conto del Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto economico dell'esercizio finanziario 2024;
9. Approvazione Piano di rientro del maggiore disavanzo al 31/12/2024 e contestuale variazione al bilancio di previsione 2025/2027;

Si passa al 1° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3 (Salamida, Tomaselli, Scialpi)

Si passa al 2° punto all'ordine del giorno. Relaziona la sig.ra Franchini Giovanna. La consigliera Salamida a tal proposito evidenzia che questi debiti sono causati dalla cattiva gestione di Italtraff. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3 (Salamida, Tomaselli, Scialpi)

Si passa al 3° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3 (Salamida, Tomaselli, Scialpi)

Alle ore 9.38 entra il Sindaco

Si passa al 4° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3 (Salamida, Tomaselli, Scialpi)

Si passa al 5° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3 (Salamida, Tomaselli, Scialpi)

Si passa al 6° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3 (Salamida, Tomaselli, Scialpi)

Si passa al 7° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Durante la relazione precisa che in delibera ci sarà un emendamento ed inseriremo un elemento perequativo UR3 fissato in 6€ per utenza. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3 (Salamida, Tomaselli, Scialpi)

Si passa al 8° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Evidenzia che è arrivato il parere del revisore. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:



favorevoli: 3 (Salamida, Tomaselli, Scialpi)

Si passa al 9° punto all'ordine del giorno. Relaziona il responsabile dott. Ludovico Pasquale. Dopo la relazione ed i chiarimenti forniti si passa alla votazione del punto:

favorevoli: 3 (Salamida, Tomaselli, Scialpi)

La riunione termina alle ore 10,00

Fatto, letto, confermato e sottoscritto



# COMUNE DI PULSANO

PROVINCIA DI TARANTO

VERBALE N.38 DEL 02/04/2025.

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 550 DEL 01/04/2025 AD OGGETTO “**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2025 (su precedente presa d’atto della validazione del PEF 2024/2025 – D.C.C. n. 59 del 18.07.2024) E RELATIVE SCADENZE ANNO 2025 E MODIFICA ALL’ART. 19, ART. 1, LETTERE SUB e. f. g. DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI (su precedente D.C.C. n. 6 del 15.02.2025, e successiva modifica D.C.C. n. 34 del 23.04.2024)**”.

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Pulsano, dott.Andrea Cofano, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°52 del 20/06/2024, redige il presente verbale per il rilascio del parere:

- sulla proposta deliberativa di C.C. n. 550 del 01/04/2025 ad oggetto “**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2025 (su precedente presa d’atto della validazione del PEF 2024/2025 – D.C.C. n. 59 del 18.07.2024) E RELATIVE SCADENZE ANNO 2025 E MODIFICA ALL’ART. 19, ART. 1, LETTERE SUB e. f. g. DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI (su precedente D.C.C. n. 6 del 15.02.2025, e successiva modifica D.C.C. n. 34 del 23.04.2024)**”.

VISTO

- la proposta deliberativa in oggetto, trasmessami con nota prot.8304/2025 del 01/04/2025;
- l’art. 1 comma 1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- l’art. 1, comma 639, della [Legge 147/2013](#) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell’art. 1 della [Legge n. 160/2019](#) ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della [Legge 147/2013](#), disciplinano la TARI; con la deliberazione dell’ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: [deliberazione 363/2021/R/RIF](#)), è stata disposta “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e, specialmente l’allegato A (di seguito: MTR-2);
- che con la deliberazione dell’ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, sono state fornite le indicazioni inerenti “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: [deliberazione 459/2021/R/RIF](#));
- con la [determina dell’ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021](#), recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la [deliberazione 363/2021/r/rif \(mtr-2\)](#) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: [determina 02/DRIF/2021](#));
- con [delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019](#) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;
- che l’art. 8 del [D.P.R. n. 158/1999](#) disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 19/07/2021 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

PRESO ATTO che secondo la [Legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228](#), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi., art. 5-sexiesdecies “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022*”;

#### RICHIAMATO:

- l'art. 7 della [deliberazione ARERA n. 363/2021](#) che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della [Legge 147/2013](#), il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- *che l'ARERA con delibera n. 389/2023 e conseguente determinazione direttoriale n. 1/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (Mtr-2) nonché gli schemi di atti del piano economico-finanziario del servizio rifiuti per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la trasmissione all'autorità;*

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2025 redatto dal soggetto gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente AGER con provvedimento n. 398 del 08/07/2024;

#### TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della [Legge 147/2013](#) la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del [D.Lgs. 36/2003](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del [D.L. 248/2007](#);
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

#### DATO ATTO che:

- con la citata determina l'Ente territorialmente competente, Ager Puglia, nel validare il suddetto Piano Economico Finanziario ha determinato i valori massimo degli introiti tariffari per le annualità 2024 e 2025: per l'anno 2025 è di € 3.832.090,00 (Allegato C – Relazione Validazione Pef);
- che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della [Legge 147/2013](#), trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;

Che sulla base della effettiva e concreta distribuzione delle UD e UND, alle utenze domestiche il 80% del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il 20% del medesimo costo;

#### PREMESSO

- che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato da AGER;
- che il Comune di PULSANO figura quale gestore per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
- che la ditta Alma Ecologia srl figura quale gestore affidatario del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati dell'Ente,

#### ATTESO

che l'Ente, ha ricevuto la validazione del PEF da parte di AGER con determina 398 del 08 luglio 2024;

che sulla base della relazione di validazione del PEF, sono state elaborate le Tariffe per l'anno 2025, che di seguito si riportano (allegato A della proposta);

**COMUNE DI PULSANO - TA - TARIFFE TARI 2025**

Codice	Tipo	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Domestica	OCCUPANTE 1	0,97	138,60
2	Domestica	OCCUPANTI 2	1,12	216,65
3	Domestica	OCCUPANTI 3	1,22	287,97
4	Domestica	OCCUPANTI 4	1,30	353,91
5	Domestica	OCCUPANTI 5	1,32	475,02
6	Domestica	OCCUPANTI 6 O PIU'	1,27	554,41
11	Domestica	PERTINENZA 1 COMPONENTE	0,97	0,00
12	Domestica	PERTINENZA 2 COMPONENTI	1,12	0,00
13	Domestica	PERTINENZA 3 COMPONENTI	1,22	0,00
14	Domestica	PERTINENZA 4 COMPONENTI	1,30	0,00
15	Domestica	PERTINENZA 5 COMPONENTI	1,32	0,00
16	Domestica	PERTINENZA 6 O PIÙ COMPONENTI	1,27	0,00
1	Non Domestica	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,75	1,36
2	Non Domestica	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,55	1,01
3	Non Domestica	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,55	1,02
4	Non Domestica	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,95	1,73
5	Non Domestica	STABILIMENTI BALNEARI	0,65	1,49
6	Non Domestica	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,64	1,16
7	Non Domestica	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,67	3,19
8	Non Domestica	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,34	2,58
9	Non Domestica	CASE DI CURA E RIPOSO	1,38	2,51
10	Non Domestica	OSPEDALI	1,58	2,89
11	Non Domestica	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,42	2,61
12	Non Domestica	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,88	1,60
13	Non Domestica	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,37	2,61
14	Non Domestica	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,73	3,17
15	Non Domestica	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	1,02	1,85
16	Non Domestica	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,98	3,61
17	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	1,87	3,40
18	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	1,26	2,28
19	Non Domestica	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,58	2,89
20	Non Domestica	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,88	1,60
21	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,95	1,74
22	Non Domestica	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	9,45	16,65
23	Non Domestica	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	6,14	11,21
24	Non Domestica	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	6,85	12,23
25	Non Domestica	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,76	5,05
26	Non Domestica	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,76	5,07
27	Non Domestica	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	10,82	19,58
28	Non Domestica	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,03	5,52
29	Non Domestica	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	8,02	14,65
30	Non Domestica	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,85	3,39

- che, pertanto, il gettito complessivo TARI 2025 è quantificato in € 3.800.160,00;
- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale dicui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite è pari al 5%;
- Le componenti perequative ARERA (Del. 386/2023) - Anno Riferimento 2025:
  - a) URI: Rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, componente perequativa URIA pari a 0,10 euro/utenza;

- b) UR2: La copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, componente perequativa UR2A, pari a 1,5 euro/utenza.

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;
- dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116
- dalla deliberazione n. Deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/r/rif di ARERA rubricata "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", che approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);
- il D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025;

Rilevata quindi la necessità di adeguare il regolamento per la gestione della TARI, in coerenza con la novellata disciplina;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

che la modifica del regolamento è relativa a:

modificare, in virtù del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025, il regolamento comunale Tari vigente all'art. 19, co. 1, lettere e), f) g), sostituendo la seguente parte: *1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: ...e) riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE: f) da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 60%; g) da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 50%;* **nel seguente modo: 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi: ...e) riduzione per i disagiati con reddito o valore ISEE: f) da € 0,00 fino ad € 4.000,00: riduzione del 35% in considerazione della riduzione del 25% spettante ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025; g) da € 4.000,01 ad € 6.000,00: riduzione del 25%, in considerazione della riduzione del 25% spettante ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 24 del 21.01.2025" - Allegato D ed E)**

VISTO INOLTRE

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario ex art.49 c.1 del Tuel,

ESPRIME

parere **favorevole** sulla proposta deliberativa di C.C n. 550 del 01/04/2025 in oggetto.

Raccomanda l'Ente di provvedere al successivo invio telematico della delibera al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

IL REVISORE UNCO

Firmato digitalmente da:  
Dott. Andrea Cotano

COFANO ANDREA

Firmato il 02/04/2025 12:34

Seriale Certificato: 2722941

Valido dal 11/09/2023 al 11/09/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA





**\*\*\* CONTIENE FILE ALLEGATI \*\*\***  
**\*\*\* NON CONSULTABILI DA BROWSER \*\*\***

## **COMUNE DI PULSANO**

**Protocollo N. 0008409 in data 02/04/2025 13:00**

**Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE**



**Tipologia**

**PROTOCOLLO IN ARRIVO**

**Oggetto**

**parere del Revisore su proposta C.C. n.550 del 01/04/2025**

**Classificazione da Titolare**

**Titolo: IV - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIONIO**

**Classe: 03 - GESTIONE DELLE ENTRATE: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, VERSAMENTO**

**Mittente**

**COFANO ANDREA - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA**

**Allegati**

**Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:**

**1. Postacert.eml**

**Impronta: BBD7DA1AB5AF4A68429570CF881590A945F7C872470A1F268B3EFB011C7C9280; Algoritmo: SHA-256**

**- verbale n.38 tariffe-signed.pdf**

 **APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI**



**Presidente Oliva**

Passiamo al 14 punto all'ordine del giorno: ***“Approvazione delle tariffe 2025 e relative scadenze anno 2025 e modifica dell'articolo 19, articolo 1, lettere sub e, f, g del Regolamento comunale TARI (Precedente delibera di Consiglio comunale n. 6 del 15 febbraio 2025 e successiva modifica delibera di Consiglio comunale n. 34 del 23 aprile 2024)”***.

Prego, Consigliera Salamida.

Stai andando via? Un attimo che segniamo...

*(Interventi fuori microfono)*

**Consigliere Salamida**

Presidente, posso?

**Presidente Oliva**

Prego, Consigliere Salamida.

**Consigliere Salamida**

Abbiamo verbalizzato l'uscita di tutta l'opposizione? Ottimo.

*(Interventi fuori microfono)*

Per quanto riguarda il Regolamento TARI di quest'anno c'è un'unica fondamentale novità, che è quella che è stata inserita col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: il contributo di una riduzione del 25% della tassa dei rifiuti, TARI, e della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, che ha riconosciuto ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 9.530 euro ed elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.

Ci sono stati degli aumenti, aumenti riferiti alla quota... scusatemi, per il 2025 l'esame della ripartizione tariffaria in parte fissa 1.339.322 e la parte variabile 2.460.838 ed è emerso un incremento della parte fissa rispetto all'anno precedente per le utenze domestiche e non domestiche.

Questo a causa non di una cattiva gestione del servizio, ma dell'adeguamento Istat dei costi di conferimento sulle piattaforme. Per una sorta di equità, quindi, è stata variata la percentuale in modo da arrivare sempre a un 60% di riduzione per quanto riguarda la fascia di da 0 a 4.000 euro di ISEE e al 50% da 4.000 a 6.000 di ISEE. Si leggerà 35 e 25 perché questi vanno cumulati, appunto, con quel *bonus* statale che siamo, come tutti i Comuni italiani, obbligati ad applicare.

**Presidente Oliva**

Grazie, Consigliera Salamida.

Ci sono interventi sul punto?

Se non ci sono interventi, mettiamo a votazione il punto.

*Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, il punto in oggetto, che viene approvato all'unanimità avendo riportato n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.*

**Presidente Oliva**

Immediata eseguibilità.

*Non essendovi richieste di intervento, il signor Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di immediata esecutività del provvedimento che viene approvata all'unanimità avendo riportato n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti.*